

Assemblea speciale degli Azionisti titolari di azioni a voto plurimo di SG Company SB S.p.A.
del 20 ottobre 2025, ore 16:30 in unica convocazione

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Il presente documento è disponibile presso la sede legale della Società in Piazza G. Oberdan 2/a, Milano, nonché pubblicato sul sito internet della Società, www.sg-company.it, nella sezione *Corporate Governance – Assemblea degli Azionisti*.



Signori Azionisti,

il presente documento è stato predisposto dal Consiglio di Amministrazione di SG Company SB S.p.A. ("**SG Company**" o la "**Società**") in relazione all'Assemblea speciale degli Azionisti titolari di azioni a voto plurimo, convocata per il giorno 20 ottobre 2025, alle ore 16:30, in unica convocazione

Ordine del Giorno

1. **Approvazione ai sensi dell'art. 2376 cod. civ. della proposta di incremento (i) del numero di azioni a voto plurimo in circolazione e (ii) del numero di voti attribuiti alle azioni a voto plurimo emesse dalla Società da 3 a 10 voti. Conseguentemente modifica dell'art. 9 dello Statuto sociale Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

1. **Approvazione ai sensi dell'art. 2376 cod. civ. della proposta di incremento (i) del numero di azioni a voto plurimo in circolazione e (ii) del numero di voti attribuiti alle azioni a voto plurimo emesse dalla Società da 3 a 10 voti. Conseguentemente modifica dell'art. 9 dello Statuto sociale Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Consiglio di Amministrazione di SG Company in data 30 settembre 2025 ha deliberato di sottoporre all'approvazione dell'assemblea della Società la proposta di incremento

- (i) del numero di azioni a voto plurimo ("**Azioni a Voto Plurimo**" o "**AVP**") in circolazione, con conseguente modifica dell'articolo 9 dello statuto sociale ("**Statuto**");
- (ii) del numero di voti attribuiti alle Azioni a Voto Plurimo da 3 a 10 voti.

Si ricorda che il capitale sociale della Società è pari ad Euro 1.832.403,5 ed è diviso in n. 28.654.948 azioni ordinarie e n. 7.993.122 azioni a voto plurimo che attribuiscono n. 3 diritti di voto ciascuna ("**Azioni a Voto Plurimo x3**").

Le Azioni a Voto Plurimo x3, escluse dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan ("**EGM**"), sono possedute da:

- DL S.r.l. ("**DL**"), che detiene n. 6.200.000 Azioni a Voto Plurimo x3 che rappresentano il 35,34% dei diritti di voto complessivamente esercitabili;
- Davide Verdesca ("**DV**"), che detiene n. 4.187.125 azioni ordinarie e n. 1.100.187 Azioni a Voto Plurimo x3, che rappresentano il 14,23% dei diritti di voto complessivamente esercitabili;
- Francesco Merone ("**FM**" congiuntamente a DL e DV "**Soci con Azioni a Voto Plurimo x3**") che detiene n. 1.185.740 azioni ordinarie e n. 692.935 Azioni a Voto Plurimo x3, che rappresentano il 6,20% dei diritti di voto complessivamente esercitabili.

In considerazione dell'entrata in vigore della nuova disciplina applicabile alle azioni a voto plurimo il Consiglio di Amministrazione Vi propone di incrementare il numero di voti da attribuire a ciascuna Azione a Voto Plurimo x3 in circolazione da 3 a 10 voti e di creare una nuova categoria di azioni a voto plurimo con dieci diritti di voto per ciascuna azione, restando inteso che le Azioni a Voto Plurimo x3 che non verranno convertite in Azioni a Voto Plurimo x10 resteranno Azioni a Voto Plurimo x3 o potranno eventualmente essere riconvertite in azioni ordinarie.

L'incremento proposto trova giustificazione nell'esigenza di tutelare gli azionisti stabili della Società rispetto a possibili diluizioni derivanti da future operazioni di raccolta di capitali o da operazioni straordinarie. La stabilità



dell'azionariato rappresenta, infatti, un elemento di valore per la Società, in quanto sostiene un percorso di crescita non solo profittevole, ma anche sostenibile nel medio-lungo periodo.

I progetti di sviluppo programmati dalla Società richiedono, infatti, il supporto di investitori le cui logiche di investimento e i cui orizzonti di ritorno siano coerenti con tale prospettiva temporale. Inoltre, l'incremento del numero di voti connessi alle Azioni a Voto Plurimo consentirebbe di semplificare i meccanismi di formazione delle maggioranze assembleari, tenuto conto dell'attuale composizione dell'azionariato. Si segnala che in considerazione dell'approvazione della proposta di incremento dei voti attribuiti alle Azioni a Voto Plurimo x3 gli attuali azionisti della Società, diversi dai Soci con Azioni a Voto Plurimo x3, subirebbero una diluizione massima del 51,53% del capitale votante. I Soci con Azioni a Voto Plurimo x3 acquisterebbero, infatti, il 78,56% dei diritti di voto complessivi. Per contro, gli attuali azionisti non subiranno alcuna diluizione rispetto ai diritti patrimoniali o ai diritti amministrativi diversi dal diritto di voto.

Si propone quindi di prevedere nuove finestre di conversione e/o incremento sia di azioni ordinarie sia di Azioni a Voto Plurimo x3 in Azioni a Voto Plurimo x10.

In particolare, sarà data facoltà sia ai soci detentori di azioni ordinarie sia ai Soci con Azioni a Voto Plurimo x3 di convertire le loro azioni ordinarie e/o Azioni a Voto Plurimo x3 nel corso di tre diverse finestre al fine di vedersi attribuiti n. 10 diritti di voto per ciascuna azione ordinaria e /o Azione a Voto Plurimo x3 detenuta.

L'obiettivo dell'estensione della proposta di incremento del voto plurimo anche ai titolari di azioni ordinarie, oltre che ai Soci con Azioni a Voto Plurimo x3, è quello di mitigare il possibile impatto di diluizione azionaria e prevedere una finalità premiale per gli azionisti che abbiano detenuto azioni della Società per un periodo continuativo (non inferiore a 2 mesi) previa iscrizione in un apposito elenco predisposto e tenuto dalla Società ("**Elenco Speciale**").

A tal fine verranno previste tre nuove finestre al termine delle quali gli azionisti detentori di azioni ordinarie e/o di Azioni a Voto Plurimo x3 potranno, una volta registrati presso l'Elenco Speciale vedere le proprie azioni ordinarie e/o Azioni a Voto Plurimo x3 convertite direttamente in Azioni a Voto Plurimo x10.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene, infatti, che la stabilità dell'assetto azionario rappresenti un valore per la Società in quanto consente di rafforzare la *governance* e incrementa la partecipazione alla vita sociale e alla dialettica assembleare. Infatti, da un lato, gli azionisti che sceglieranno di convertire le proprie azioni ordinarie e/o Azioni a Voto Plurimo x3 in Azioni a Voto Plurimo x10 saranno incentivati a mantenere il proprio investimento nel tempo e a sostenere le strategie di crescita della Società, anche tramite l'adesione a eventuali futuri aumenti di capitale, vedendosi riconosciuto un maggior peso nell'ambito delle assemblee.

Dall'altro lato, il Consiglio di Amministrazione ritiene che ciò consentirà di sviluppare un meccanismo virtuoso nel medio-lungo periodo in quanto le scelte di primaria importanza per l'assemblea potranno essere maggiormente orientate da quei soggetti che abbiano imperniato la propria strategia di investimento avendo riguardo a prospettive di sostenibilità e crescita della Società nel lungo termine.

La Società con decorrenza dalla data di iscrizione della delibera assembleare nel competente Registro delle Imprese istituirà quindi un nuovo Elenco Speciale nel quale gli azionisti interessati all'acquisizione del diritto al voto plurimo x10 a valere sulle loro azioni ordinarie e/o Azioni a Voto Plurimo x3 dovranno iscrivere le azioni con riferimento alle quali intendano far valere tale diritto.

La richiesta di iscrizione dovrà avvenire, a pena di decadenza e irricevibilità della stessa, nel corso delle seguenti tre finestre di iscrizione all'Elenco Speciale:

- (i) la prima decorrente dal 5 gennaio 2026 al 30 gennaio 2026, estremi inclusi;
- (ii) la seconda decorrente dal 4 gennaio 2027 al 29 gennaio 2027, estremi inclusi;
- (iii) la terza decorrente dal 3 gennaio 2028 al 31 gennaio 2028, estremi inclusi.

Il Consiglio di Amministrazione sarà deputato alla predisposizione e messa a disposizione degli azionisti sul sito web della Società dell'apposito Documento Informativo esplicativo contenente le nuove disposizioni relative alle



Azioni a Voto Plurimo x10 che saranno riportate nello Statuto Sociale finalizzato ad agevolare la comprensione delle modalità operative che dovranno essere seguite dagli azionisti interessati alla conversione delle proprie azioni ordinarie e/o incremento delle Azioni a Voto Plurimo x3 in Azioni a Voto Plurimo x 10 (“**Regolamento**”).

Il Consiglio di Amministrazione ha individuato in Aholding S.r.l. (P. IVA 08136950014, con sede legale in Invrea (TO), via Monte Navale n. 9) il soggetto per assistere la Società rispetto all’istituzione dell’Elenco Speciale riferibile alle nuove Azioni a Voto Plurimo x10, alla gestione delle domande di registrazione nello stesso, alla verifica della sussistenza per l’acquisizione del diritto e alla conferma della avvenuta maturazione dei diritti (“**Soggetto Incaricato**”).

A ciascuna azione ordinaria e Azione a Voto Plurimo x3 iscritta nell’Elenco Speciale e appartenuta ininterrottamente al medesimo soggetto nel corso di uno o più dei seguenti periodi di possesso continuativo prescelti dall’azionista sarà attribuita un’Azione a Voto Plurimo x10:

- (i) la prima finestra di possesso continuativo decorre dal 2 febbraio 2026 al 31 marzo 2026, estremi inclusi;
- (ii) la seconda finestra di possesso continuativo decorre dal 1° febbraio 2027 al 31 marzo 2027, estremi inclusi;
- (iii) la terza finestra di possesso continuativo decorre dal 1° febbraio 2028 al 31 marzo 2028, estremi inclusi;

restando inteso che, ogni anno considerato, al termine di ciascun periodo di possesso continuativo sopra indicato, tutte le azioni ordinarie e/o Azioni a Voto Plurimo x3 iscritte nel Registro Speciale durante la relativa precedente finestra di iscrizione all’Elenco Speciale, saranno convertite in Azioni a Voto Plurimo x10.

Sarà legittimato a richiedere l’iscrizione nell’Elenco Speciale ciascun soggetto cui spetti il diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto in capo all’azionista, o usufrutto con diritto di voto in capo all’azionista). L’iscrizione già regolarmente eseguita manterrà la sua validità nel caso in cui le azioni iscritte nell’Elenco Speciale siano vincolate in pegno o concesse in usufrutto, qualora l’intestatario conservi contrattualmente la legittimazione all’esercizio del diritto di voto.

Ciascun richiedente iscrizione nell’Elenco Speciale al fine di ottenere la conversione delle azioni ordinarie e/o l’incremento delle Azioni Voto Plurimo x3 ivi registrate in Azioni a Voto Plurimo x10 ai sensi dell’articolo 2351 del Codice Civile sarà tenuto a far pervenire alla Società, secondo le modalità che saranno indicate nello Statuto Sociale e nel Regolamento, un’apposita richiesta avente ad oggetto tutte o anche solo parte delle azioni possedute. Tale comunicazione dovrà essere sottoscritta dal richiedente, il quale a tal fine sarà tenuto a indicare gli estremi dell’intermediario presso cui il quale sono depositate le azioni della Società per le quali la richiesta di registrazione viene eseguita.

La stessa dovrà inoltre riportare (i) l’indicazione del numero di azioni ordinarie e/o Azioni a Voto Plurimo x3 che intende iscrivere nell’Elenco Speciale, (ii) l’attestazione rilasciata dall’intermediario interessato della titolarità delle azioni ordinarie e/o delle Azioni a Voto Plurimo x3 per le quali viene richiesta l’iscrizione nell’Elenco Speciale e (iii) la conferma dell’impegno del richiedente a comunicare tempestivamente alla Società, al Soggetto Incaricato e all’intermediario l’eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, della titolarità delle stesse o della legittimazione all’esercizio del diritto di voto sia per le azioni per le quali tale diritto sia già maturato sia per le azioni iscritte nell’Elenco Speciale.

Nel caso di persona giuridica o di altro ente anche privo di personalità giuridica, il richiedente dovrà dichiarare inoltre (i) di avere la piena titolarità, formale e sostanziale, del diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante, (ii) di essere soggetto, se del caso, a controllo (diretto o indiretto) da parte di altra persona fisica o di altro ente dotato o meno di personalità giuridica (con indicazione di tutti i dati identificativi del soggetto controllante), nonché (iii) di assumere l’impegno di comunicare tempestivamente alla Società l’eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto tra cui, in particolare, l’eventuale cambio di controllo.



Non potranno essere accettate richieste di iscrizione nell'Elenco Speciale pervenute con modalità diverse rispetto a quelle sopra indicate nel rispetto di quanto previsto nello Statuto Sociale e nel Regolamento.

La Società, per il tramite del Soggetto Incaricato comunicherà al richiedente e all'intermediario, senza indugio, e comunque entro la quinta giornata contabile successiva al ricevimento della richiesta di registrazione, l'avvenuta o la mancata iscrizione nell'Elenco Speciale, indicando la motivazione dell'eventuale diniego.

Ciascun soggetto iscritto nell'Elenco Speciale sarà tenuto a comunicare, e dovrà acconsentire che l'intermediario comunichi, alla Società ogni circostanza e vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per il diritto all'esercizio del voto plurimo o incida sulla titolarità delle azioni e/o del relativo diritto di voto entro la fine del mese in cui tale circostanza si verifica e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente ciascuna scadenza in occasione della quale il voto plurimo possa essere esercitato.

Il diritto di voto plurimo x10 maturerà al verificarsi delle seguenti condizioni:

- (a) le richieste di registrazione siano state ricevute dalla Società nel rispetto delle indicazioni previste ai sensi dello Statuto Sociale e del Regolamento tra cui, in particolare, l'assunzione dell'impegno a comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale trasferimento delle azioni iscritte nell'Elenco Speciale intendendosi per tale ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale derivi direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento ad altri soci o a terzi del diritto di voto in relazione alle azioni della società ad eccezione delle ipotesi qui espressamente previste (**"Trasferimento"**);
- (b) le azioni ordinarie e/o Azioni a Voto Plurimo x3 iscritte nell'Elenco Speciale siano appartenute ininterrottamente al medesimo richiedente in virtù di piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto, per un periodo continuativo di almeno 2 mesi come comprovato da comunicazione attestante il possesso azionario continuativo rilasciata dal Soggetto Incaricato ovvero dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente e secondo i periodi di possesso continuativo sopra specificati per ciascun anno;
- (c) l'intermediario presso il quale sono depositate le azioni iscritte nell'Elenco Speciale, a seguito dell'accertamento della ricorrenza della condizione sub (b) che precede, provveda a identificare le Azioni a Voto Plurimo x10 mediante attribuzione alle stesse di un ISIN specifico che sarà a tal fine richiesto dalla Società.

Ciascun richiedente dovrà richiedere all'intermediario presso cui intrattiene il conto titoli nel quale sono registrate le azioni della Società di far pervenire a quest'ultima, nelle modalità indicate nello Statuto Sociale e nel Regolamento, una comunicazione a conferma dell'intervenuto possesso azionario per un periodo continuativo di almeno 2 mesi nel corso dei periodi di possesso continuativo sopra specificati per ciascun anno di riferimento.

Nell'ipotesi in cui il numero delle azioni iscritte nell'Elenco Speciale dovesse maturare il diritto di conversione / incremento in azioni a voto plurimo fosse tale da compromettere il mantenimento da parte della Società di un flottante almeno pari al 10% del capitale sociale il Consiglio di Amministrazione provvederà all'incremento delle stesse solo in misura tale da preservare tale livello minimo di flottante mediante riparto proporzionale tra gli azionisti sulla base delle azioni dagli stessi rispettivamente iscritte nell'Elenco Speciale e per le quali il diritto di incremento sia regolarmente maturato.

Il diritto di incremento in Azioni a Voto Plurimo x10 già maturato ovvero, se non maturato, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del diritto, si conserverà in caso di:

- (i) successione a causa di morte a favore dell'erede o legatario, o fattispecie assimilabili quali il trasferimento a titolo gratuito in forza di un patto di famiglia ovvero il trasferimento a titolo gratuito a



seguito della costituzione e/o dotazione di un trust o di una fondazione i cui beneficiari siano il trasferente o i suoi eredi o legatari;

- (ii) fusione o scissione del titolare delle azioni, a favore della società incorporante risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione, a condizione che la società incorporante risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione sia controllata, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto che, direttamente o indirettamente, controlla il titolare delle azioni munite di voto plurimo;
- (iii) trasferimento o conferimento delle azioni a società ove il cessionario o conferitario sia un soggetto direttamente o indirettamente controllante il, controllato da o soggetto a comune controllo con, il cedente, fermo restando che, in tale ipotesi, qualora il cessionario perdesse lo status di soggetto controllante il, controllato da o soggetto a comune controllo con, il cedente o conferente, tutte le azioni munite di voto plurimo dallo stesso detenute saranno convertite automaticamente in azioni ordinarie;
- (iv) trasferimento da un portafoglio ad un altro degli OICR (come definiti nel D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58) gestiti da uno stesso soggetto;
- (v) ove la partecipazione sia riconducibile ad un trust, mutamento del trustee;
- (vi) ove la partecipazione sia intestata fiduciariamente, cambiamento del fiduciario, a condizione che il fiduciante sia sempre lo stesso.

Nel caso in cui il diritto reale legittimante sia trasferito per effetto di fusione o scissione di un ente che sia iscritto nell'Elenco Speciale, l'ente avente causa ha diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione dell'ente dante causa, con conservazione del diritto di voto plurimo, ove già maturato. Salvo quanto previsto dai paragrafi che precedono, il trasferimento del diritto reale legittimante a qualsivoglia titolo (oneroso o gratuito) determinerà la cancellazione dell'iscrizione nell'Elenco Speciale (con conseguente perdita del diritto di voto plurimo, ove già maturato, o del periodo di titolarità necessario alla maturazione del diritto, ove non ancora maturato).

In caso di aumento di capitale gratuito o a pagamento o con nuovi conferimenti, il diritto all'esercizio del voto plurimo si estenderà proporzionalmente anche alle nuove azioni emesse in ragione di quelle già iscritte nell'Elenco Speciale (con conseguente estensione del diritto del voto plurimo, ove già maturato, ovvero dal compimento del periodo di appartenenza necessario per l'esercizio del diritto calcolato a partire dalla data di iscrizione delle azioni già iscritte).

Salvo quanto diversamente previsto dallo Statuto Sociale e dal Regolamento, nel caso di fusione o scissione della Società, il progetto di fusione o scissione dovrà prevedere che la legittimazione all'esercizio del voto plurimo competa anche alle azioni spettanti in cambio di quelle per le quali l'avente diritto ha richiesto l'iscrizione nell'Elenco Speciale (con conseguente estensione del diritto di voto plurimo, ove già maturato, ovvero dal compimento del periodo di appartenenza necessario per maturazione del diritto calcolato a partire dalla data di iscrizione delle azioni già iscritte).

Ciascun soggetto le cui azioni siano iscritte nell'Elenco Speciale o già titolare di azioni con voto plurimo che intenda rinunciare in tutto o in parte al relativo diritto deve richiedere al proprio intermediario di trasmettere alla Società, nelle modalità indicate dallo Statuto Sociale e dal Regolamento AVP x10, una comunicazione scritta a conferma della volontà di rinuncia.

Alle azioni oggetto di rinuncia sarà nuovamente attribuito il codice ISIN proprio delle azioni ordinarie della Società.

La Società, oltre che nei casi sopra indicati, procederà alla cancellazione dall'Elenco Speciale nei seguenti casi:

- (i) cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del



diritto di voto da parte dell'azionista fermo restando quindi che la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo e la cessione della nuda proprietà con mantenimento dell'usufrutto non determinano la perdita della legittimazione al beneficio del voto plurimo qualora il diritto di voto sia conservato in capo al titolare precedente;

- (ii) cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto plurimo.

Nel caso di cui alla lett. (i) che precede, l'intermediario, non appena raccolto l'ordine che determina la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto, dovrà procedere a effettuare senza indugio una comunicazione in tal senso alla Società, nelle modalità indicate nello Statuto Sociale e nel Regolamento, specificando, ove possibile i riferimenti della comunicazione di iscrizione.

Nel caso di cui alla lett. (ii) che precede, ciascun soggetto iscritto nell'Elenco Speciale dovrà comunicare senza indugio alla Società il verificarsi dell'evento che determina la cancellazione dall'Elenco Speciale e la Società dovrà comunicare all'intermediario, senza indugio e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale, la cancellazione dall'Elenco Speciale medesimo o la perdita del diritto di voto plurimo.

Nei casi in cui la Società venga a conoscenza di eventi che determinano la perdita, da parte di un soggetto iscritto nell'Elenco Speciale, della legittimazione a mantenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale medesimo di tutte o di parte delle azioni, la Società segnalerà all'intermediario, senza indugio l'avvenuta cancellazione. Nelle predette ipotesi le azioni munite di voto plurimo in circolazione si intenderanno automaticamente convertite in azioni ordinarie con contestuale attribuzione alle stesse del codice ISIN distintivo delle azioni ordinarie.

Nella tabella seguente vengono messi a confronto il testo vigente dell'art. 9 dello Statuto, ed il nuovo testo proposto, evidenziando in grassetto, nel nuovo testo, le parti aggiunte e, in carattere barrato, le parti eliminate:

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 9 – Categorie di azioni e altri strumenti finanziari <i>(omissis commi 9.1 e 9.2)</i> 9.3 In deroga a quanto previsto nel paragrafo 6.2 la società potrà convertire azioni ordinarie in azioni a voto plurimo, ciascuna dà diritto all'espressione di 3 (tre) voti nelle assemblee della società ai sensi dell'articolo 2351 del Codice Civile (le "Azioni VP") Le azioni ordinarie potranno essere convertite in Azioni VP alle seguenti condizioni: (a) entro il 15 (quindici) giugno 2022 (duemilaventidue) ciascun azionista (il "Richiedente") abbia inoltrato alla società una richiesta scritta (la "Richiesta") di iscrizione in un elenco speciale istituito ai fini della verifica dei presupposti per la conversione delle azioni	Articolo 9 – Categorie di azioni e altri strumenti finanziari <i>(invariati commi 9.1 e 9.2)</i> 9.3 In deroga a quanto previsto nel paragrafo 6.2 la società potrà convertire azioni ordinarie e incrementare azioni a voto plurimo che attribuiscono n. 3 diritti di voto ciascuna in azioni a voto plurimo, ciascuna dà che danno diritto ciascuna all'espressione di 3 (tre) 10 (dieci) voti nelle assemblee della società ai sensi dell'articolo 2351 del Codice Civile (le "Azioni VP") Le azioni ordinarie e le azioni a voto plurimo che attribuiscono n. 3 diritti di voto ciascuna potranno essere convertite e/o incrementare in Azioni VP alle seguenti condizioni: (a) entro il 15 (quindici) giugno 2022 (duemilaventidue) nel corso di ciascuna delle seguenti finestre



ordinarie ivi registrate in Azioni VP (l'“Elenco Speciale”) di tutte o parte delle azioni ordinarie detenute;

(b) la Richiesta sia accompagnata da espressa assunzione da parte del Richiedente dell'impegno a comunicare tempestivamente alla società l'eventuale trasferimento delle azioni iscritte nell'Elenco Speciale intendendosi per tale, ai sensi del presente Statuto, ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale derivi direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento ad altri soci o a terzi del diritto di voto in relazione alle azioni della società ad eccezione delle ipotesi qui espressamente previste (“Trasferimento”);

(c) le azioni iscritte nell'Elenco Speciale siano appartenute ininterrottamente al medesimo Richiedente in virtù di piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto, per un periodo continuativo di almeno 6 (sei) mesi dalla data di iscrizione nell'Elenco Speciale come comprovato da comunicazione attestante il possesso azionario continuativo rilasciata dal soggetto incaricato dalla società della tenuta dell'Elenco Speciale ovvero dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente.

(il resto invariato)

- **dal 5 gennaio 2026 al 30 gennaio 2026;**
- **dal 4 gennaio 2027 al 29 gennaio 2027;**
- **dal 3 gennaio 2028 al 31 gennaio 2028.**

ciascun azionista (il “Richiedente”) che abbia inoltrato alla società una richiesta scritta (la “Richiesta”) di iscrizione in un elenco speciale istituito ai fini della verifica dei presupposti per la conversione **e/o incremento** delle azioni ordinarie ivi registrate in Azioni VP (l'“Elenco Speciale”) di tutte o parte delle azioni ordinarie detenute;

(b) la Richiesta sia accompagnata da espressa assunzione da parte del Richiedente dell'impegno a comunicare tempestivamente alla società l'eventuale trasferimento delle azioni iscritte nell'Elenco Speciale intendendosi per tale, ai sensi del presente Statuto, ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale derivi direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento ad altri soci o a terzi del diritto di voto in relazione alle azioni della società ad eccezione delle ipotesi qui espressamente previste (“Trasferimento”);

(c) le azioni iscritte nell'Elenco Speciale siano appartenute ininterrottamente al medesimo Richiedente in virtù di piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto, per un periodo continuativo di ~~almeno 6 (sei)~~ **2 (due) mesi decorrenti per ciascun anno nel corso delle seguenti finestre**

- **dal 2 febbraio 2026 al 31 marzo 2026;**
- **dal 1° febbraio 2027 al 31 marzo 2027;**
- **dal 1° febbraio 2027 al 31 marzo 2028.**

dalla data di iscrizione nell'Elenco Speciale

come comprovato da comunicazione attestante il possesso azionario continuativo rilasciata dal soggetto incaricato dalla società della tenuta dell'Elenco Speciale ovvero dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente.

(il resto invariato)



Ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione ha convocato la presente assemblea speciale (dei titolari di azioni a voto plurimo) per approvare le modifiche medesime ai sensi dell'art. 2376 cod. civ., ove approvate dall'assemblea straordinaria e in quanto ai sensi dell'art. [9, terzultimo comma dello statuto] che prevede quanto segue: *“Qualsivoglia modifica (migliorativa o peggiorativa) della disciplina del voto plurimo dettata dal presente articolo così come la sua soppressione richiederanno l'approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria e da parte dell'assemblea speciali dei titolari di Azioni VP ai sensi di legge.”*

Si segnala che l'efficacia della delibera assunta dall'assemblea straordinaria dei soci è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni sospensive:

- (i) all'approvazione nell'ambito dell'assemblea speciale dei Soci con Azioni a Voto Plurimo x3 della proposta di incremento (i) del numero di azioni a voto plurimo in circolazione e (ii) del numero di voti attribuiti alle azioni a voto plurimo emesse dalla Società da 3 a 10 voti e
- (ii) all'approvazione nell'ambito dell'assemblea speciale dei soci con azioni ordinarie della proposta di incremento (i) del numero di azioni a voto plurimo in circolazione e (ii) del numero di voti attribuiti alle azioni a voto plurimo emesse dalla Società da 3 a 10 voti;
- (iii) l'eventuale esercizio del diritto di recesso da parte dei soci di SG Company comporti un esborso per la stessa non superiore ad Euro 100.000 (centomila/00), per chiarezza senza considerare gli importi a carico degli azionisti che esercitino i propri diritti di opzione e prelazione ai sensi dell'art. 2437-*quater*, cod. civ., nonché di eventuali terzi nell'ambito del procedimento di liquidazione.

Si ricorda che la modifica statutaria, ove approvata dall'assemblea straordinaria dei soci della Società e dalla presente assemblea speciale, con avveramento delle condizioni sospensive sopra indicate, darà luogo al diritto di recesso dei soci ai sensi dell'art. 2437, lett. g), cod. civ., a un valore di liquidazione delle azioni pari a Euro 0,27 per azione, con riferimento al quale si rinvia alla relativa Relazione illustrativa degli Amministratori disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.sg-company.it, nella sezione *Corporate Governance*.

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

Proposta di deliberazione:

“L'Assemblea speciale degli Azionisti titolari di Azioni a voto plurimo di SG Company Società Benefit S.p.A.,

- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della deliberazione di modifica dell'art. 9 dello statuto sociale di SG Company Società Benefit S.p.A. da parte dell'assemblea straordinaria dei soci in data odierna*

delibera

- 1) *di approvare ai sensi dell'art. 2376 cod. civ. l'introduzione di una nuova categoria di azioni a voto plurimo che attribuiscono dieci voti ciascuna e per l'effetto modificare l'art. 9 dello statuto sociale come segue: “9.3 In deroga a quanto previsto nel paragrafo 6.2 la società potrà convertire azioni ordinarie e incrementare azioni a voto plurimo che attribuiscono n. 3 diritti di voto ciascuna in azioni a voto plurimo che danno diritto ciascuna all'espressione di 10 (dieci) voti nelle assemblee della società ai sensi dell'articolo 2351 del Codice Civile (le “Azioni VP”). Le azioni ordinarie e le azioni a voto plurimo che attribuiscono n. 3 diritti di voto ciascuna potranno essere convertite e/o incrementare in Azioni VP alle seguenti condizioni: (a) nel corso di ciascuna delle seguenti finestre - dal 5 gennaio 2026 al 30 gennaio 2026; - dal 4 gennaio 2027 al 29 gennaio 2027; - dal 3 gennaio 2028*



al 31 gennaio 2028, ciascun azionista (il “Richiedente”) che abbia inoltrato alla società una richiesta scritta (la “Richiesta”) di iscrizione in un elenco speciale istituito ai fini della verifica dei presupposti per la conversione e/o incremento delle azioni ivi registrate in Azioni VP (l’“Elenco Speciale”) di tutte o parte delle azioni ordinarie detenute; (b) la Richiesta sia accompagnata da espressa assunzione da parte del Richiedente dell’impegno a comunicare tempestivamente alla società l’eventuale trasferimento delle azioni iscritte nell’Elenco Speciale intendendosi per tale, ai sensi del presente Statuto, ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale derivi direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento ad altri soci o a terzi del diritto di voto in relazione alle azioni della società ad eccezione delle ipotesi qui espressamente previste (“Trasferimento”); (c) le azioni iscritte nell’Elenco Speciale siano appartenute ininterrottamente al medesimo Richiedente in virtù di piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto, per un periodo continuativo di 2 (due) mesi decorrenti per ciascun anno nel corso delle seguenti finestre - dal 2 febbraio 2026 al 31 marzo 2026; - dal 1° febbraio 2027 al 31 marzo 2027; - dal 1° febbraio 2028 al 31 marzo 2028 come comprovato da comunicazione attestante il possesso azionario continuativo rilasciata dal soggetto incaricato dalla società della tenuta dell’Elenco Speciale ovvero dall’intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente.”;

- 2) che l’efficacia della delibera di modifica statutaria sia subordinata (A) all’approvazione nell’ambito dell’assemblea speciale dei Soci con Azioni a Voto Plurimo x3 della proposta di incremento (i) del numero di azioni a voto plurimo in circolazione e (ii) del numero di voti attribuiti alle azioni a voto plurimo emesse dalla Società da 3 a 10 voti e (B) all’approvazione nell’ambito dell’assemblea speciale dei soci con azioni ordinarie della proposta di incremento (i) del numero di azioni a voto plurimo in circolazione e (ii) del numero di voti attribuiti alle azioni a voto plurimo emesse dalla Società da 3 a 10 voti;
- 3) che l’efficacia della delibera di modifica sia subordinata al verificarsi della seguente condizione sospensiva, salvo che il Consiglio di Amministrazione vi rinunci entro 30 giorni dalla verifica dell’avveramento della stessa in considerazione dell’interesse della Società al perseguimento delle modifiche statutarie: l’eventuale esercizio del diritto di recesso da parte dei soci di SG Company comporti un esborso per la stessa non superiore ad Euro 100.000 (centomila/00), per chiarezza senza considerare gli importi a carico degli azionisti che esercitino i propri diritti di opzione e prelazione ai sensi dell’articolo 2437-quater, cod. civ. nonché di eventuali terzi, nell’ambito del procedimento di liquidazione;
- 4) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega e in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere, con facoltà di introdurre le eventuali modifiche che potrebbero eventualmente essere richieste dalle competenti Autorità e/o dal Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle stesse, e per adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa pro-tempore vigente, ivi incluso il potere di procedere al deposito e all’iscrizione, ai sensi di legge, delle delibere assunte e del testo dello statuto sociale aggiornato, nonché per compiere gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o Autorità competente.”